



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE
ALLEGATO¹..... ALL'ATTO
REG.TO IL²⁻⁵⁻²⁵.....
AI N°²⁶⁵..... SERIE³.....

All. 1 all'atto costitutivo del 08 Marzo 2025

Oru

Statuto di Associazione Sportiva Dilettantistica

> ART. 1 - Costituzione - Sede - Durata.

È costituita, nel rispetto degli artt. 36, 37, 38, del c.c., e dei D. Lgs. da 36 a 40 del 28

Febbraio 2021 e della normativa in materia, l'Associazione sportiva dilettantistica, senza

finalità di lucro, denominata:

"All Bike Project Associazione Sportiva Dilettantistica".

La denominazione sociale, laddove consentito dalla legge, potrà essere così sintetizzata

"AllBikeProject A.S.D.".

L'Associazione ha sede legale in 21050 Porto Ceresio (VA), Via Matteotti n. 7.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione svolge le proprie attività sociali nell'ambito del territorio Italiano.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "All Bike Project A.S.D." si costituisce senza personalità giuridica di diritto privato, ma si riserva eventualmente di chiederla previa delibera assembleare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, D.lgs. n. 39/2021 e ss.mm.ii..

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

> ART. 2 - Oggetto.

L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico e promuovere sani stili di vita, realizzando iniziative e attività fisico-sportive con finalità ricreative, didattiche e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di:

- CICLISMO, in ogni sua declinazione (COD. CONI da AX001 ad AX012);
- NORDIC e FITWALKING (COD. CONI AF006);
- TRIATHLON (COD. CONI da DS001 a DS007).

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'Associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP.

L'Associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento per lo Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'Associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di immobili e impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività: corsi di aggiornamento per manutenzione di cicli, noleggio e vendita di attrezzatura sportiva, organizzazione di eventi culturali e ricreativi.

> **ART. 3 – Riconoscimento ai fini sportivi e certificazione.**

Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione Sportiva ri-

conosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli Organismi affiliati.

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento per lo Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 39/21.

L'Associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

> ART. 4 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi integrativi dei soci e dei tesserati;
- b) dai beni mobili, che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) da contributi di soggetti pubblici e privati;
- e) da ogni altra entrata, derivante da attività anche di natura commerciale, poste in essere dall'associazione.

> **ART. 5 – Rendiconto economico/finanziario.**

L'esercizio finanziario va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, l'Assemblea approva il rendiconto economico-finanziario che è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il rendiconto rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

> **ART. 6 – Divieto di distribuzione degli utili.**

È sempre vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni a soci e tesserati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

> **ART. 7 – Soci.**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi componenti, degli enti di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale organo è chiamato a deliberarne e ratificarne l'ammissione.

Assumono la qualità di soci le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, che siano coerenti con le finalità perseguite e le attività principali svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

> ART. 8 – Diritti e doveri dei soci.

Tutti gli soci hanno gli stessi diritti e doveri, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del D.

Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) la piena accettazione dello Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) il pagamento della tessera, delle quote associative e dei contributi integrativi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

> ART. 9 – Perdita della qualifica di socio.

Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualifica di socio può avvenire per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità;
- c) non ottemperanza alle disposizioni normative che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva, nonché a quelle statutarie e regolamentari;
- d) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- e) per comportamento scorretto;
- f) a seguito di scioglimento dell'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.

È ammesso il ricorso all'Assemblea e, in tal caso, il provvedimento di espulsione resta sospeso, sino alla delibera assembleare. Il Socio espulso non può essere riammesso.

> ART. 10 - Quote Sociali.

Gli importi dei contributi associativi e dei contributi integrativi, dovuti dagli soci e dai tesserati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

> ART. 11 - Tesserati.

L'Associazione consente la partecipazione alla vita sportiva associativa ed alle altre attività ricreative e/o ludiche, da essa organizzate, alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento della relativa quota e del contributo integrativo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti.

Tali soggetti, qualora l'ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D. Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).

I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'ente sportivo.

Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato ed ha la facoltà di utilizzare la sede sociale e le relative infrastrutture, facendone un uso corretto.

L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla FSN/EPS o DSA di riferimento, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Il Tesserato che viene meno al rispetto dalle norme di legge che regolano lo svolgimento dell'attività sportiva o di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione, può essere oggetto di richiamo, sospensione ed espulsione. I

I Tesserato colpito da espulsione può ricorrere all'Assemblea e, in tal caso, il provvedimento resta sospeso, sino alla delibera assembleare.

> **ART. 12 - Tesserati minorenni.**

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D. Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c..

Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi.

Il tesseramento di cui al comma precedente resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

> ART. 13 - Assemblea.

L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2538, II comma c.c.) e possono essere portatori di una sola delega cadauno. L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso pubblicato con modalità fisiche e/o elettroniche, che consentano la corretta pubblicizzazione della convocazione, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo dei soci, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima.

Le deliberazioni sono constatate con processi verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, che restano custoditi nella sede, per poter essere liberamente consultati dagli soci.

Il rendiconto economico/finanziario resta, inoltre, consultabile per i 20 giorni successivi alla sua approvazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria possono svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

> **ART. 14 – Compiti dell'Assemblea.**

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approva il rendiconto consuntivo di esercizio;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione dei soci e dei tesserati, garantendo ad essi la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

h) delibera sulle modificazioni dello statuto;

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

➤ **ART. 15 – Assemblea Ordinaria.**

L'Assemblea Ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il rendiconto preventivo. L'Assemblea Ordinaria: - elegge a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed i membri del Consiglio Direttivo; - elegge a scrutinio segreto, se previsti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico; - delibera i regolamenti di funzionamento dell'Associazione; - delibera gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; - delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera, in ogni caso, a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.

➤ **ART. 16 – Assemblea Straordinaria.**

L'Assemblea Straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'Assemblea Ordinaria: - per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione; - quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richie-

sta di almeno un decimo dei soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea risulta validamente costituita con la presenza della metà più uno degli soci aventi diritto di voto, in proprio o in delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in terza convocazione l'assemblea risulta validamente costituita qualunque sia il numero degli soci aventi diritto di voto presenti, in proprio o in delega, e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

> **ART. 17 - Consiglio Direttivo.**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che si compone di un numero variabile da 3 a 9 membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, ed eventuali consiglieri, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra i soci. Il Consiglio dura in carica un quadriennio; è revocabile ed è rieleggibile.

In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Segretario e nomina il consigliere Tesoriere. La carica di Segretario e la nomina di "tesoriere" possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente o del Vicepresidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compiendo qualsiasi operazione, volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la pre-

senza dei due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo decide altresì in merito alle domande di affiliazione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla normativa vigente per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte da dalla FSN/EPS o DSA di riferimento, nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e sportive.

> **ART. 18 - Cariche sociali.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri, quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre Società od Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

> **ART. 19 - Dimissioni.**

Nel caso che per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio Direttivo dovesse dimettersi, si procederà all'integrazione nel Consiglio Direttivo del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà all'elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazione anche non contemporanea di un numero di Componenti del Consiglio direttivo che comporti la mancanza del numero minimo di tre componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente o dal Vice Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

➤ **ART. 20 – Libri sociali.**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della

richiesta formulata all'organo competente, nei limiti di quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali ex GDPR (Dir. UE 679/2016).

➤ **ART. 21 - Lavoratori e Volontari.**

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D. Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D. Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, c.c.

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate le spese secondo i termini e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

> **ART. 22 - Scioglimento.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021.

> **ART. 23 - Statuto e regolamenti.**

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea.

L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni, che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

> **ART. 24 - Collegio arbitrale.**

Tutte le eventuali controversie tra i soci, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati, rispettivamente, uno ciascuno dalle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti i soci e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d'ora per allora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

> ART. 25 - Rimedi.


Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Letto, approvato e sottoscritto in Porto Ceresio il 08 Marzo 2025

Firme:

Presidente:



Vice-Presidente:



Segretario:

